

"Modifica del decreto ministeriale n.45439 del 30 gennaio 2024 recante Misure tecniche per la pesca sportiva e ricreativa con il palangaro"

OMISSIS ...

DECRETA Articolo unico

- Il comma 1, dell'articolo 2 del decreto ministeriale n.45439 del 30 gennaio 2024 è così 1. sostituito:
 - 1. Il numero complessivo degli ami dei palangari presenti a bordo e/o calati da ciascuna unità da diporto non deve essere superiore a 100, qualunque sia il numero delle persone presenti a bordo.
- All'articolo 2 del decreto ministeriale n.45439 del 30 gennaio 2024 è aggiunto il seguente comma 5:
 - 5. I pescatori di cui al comma 1, devono essere regolarmente autorizzati a svolgere la pesca sportiva/ricreativa con il sistema palangaro.

Le modalità ed i criteri per ottenere l'autorizzazione verranno definiti con successivo decreto del Direttore generale della pesca marittima e dell'acquacoltura.

Resta invariato tutto quanto altro previsto dal decreto ministeriale n°45439 del 30 gennaio 2024.

Francesco Lollobrigida

Francesco Lollobrigida MASAF 06.09.2024 18:56:12 GMT+02:00